



ALLEGATO "A"

COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa *SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO*

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LOTTO 4 a

SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTAINERS SCARRABILI, RACCOLTA DIFFERENZIATA DA CONTENITORI STRADALI, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN MULTIMATERIALE (COD. CER. 150106).



SERVIZIO DI NOLEGGIO CONTAINERS SCARRABILI, RACCOLTA DIFFERENZIATA DA CONTENITORI STRADALI, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO IN MULTIMATERIALE (COD. CER. 150106). COD CIG.

Art. 1 OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Noleggio Containers Scarrabili, Raccolta Differenziata da Contenitori Stradali, loro Noleggio, Trasporto e Recupero dei Rifiuti da Imballaggio in Multimateriale (Cod. Cer. 150106).

Il territorio interessato dal servizio di raccolta da cassonetti stradali è tutto il territorio comunale ad esclusione del centro urbano di Pomarance.

I quantitativi di rifiuti raccolti nel triennio 2011-2013, di seguito riportati, vanno intesi come semplicemente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante; potranno variare in più o meno senza che la ditta aggiudicataria possa vantare compensazioni economiche:

COD CER	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Multimateriale 150106	t 142,12	t 136,12	t 205,44

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto annuale dell'appalto è di **€ 55.315,00** (cinquantacinquemilatrecentoquindicieuro/00) oltre IVA 10% compreso oneri per la sicurezza.

€/n 490,00 Noleggio e svuotamento di n.2 container scarrabili per la raccolta dei rifiuti da imballaggio in multimateriale da min. 38 mc. da posizionare presso il centro di raccolta a Pomarance, compreso trasporto e recupero dei rifiuti presso impianto autorizzato.

€/campana 22,50 Noleggio e svuotamento di contenitori stradali di colore verde o blu per la raccolta dei rifiuti da imballaggio in multimateriale da min. 3mc., compreso trasporto e recupero dei rifiuti presso impianto autorizzato.

I prezzi, contrattualmente convenuti, sono invariabili e comprendono tutte le operazioni e ogni altro onere, anche se non previsti dal presente Capitolato, necessari a dare compiuto il servizio di noleggio, raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti e sono determinati tenendo conto del valore del Contributo Conai per gli imballaggi in multimateriale, incamerati dalla Ditta.

L'importo di cui sopra comprende gli oneri della sicurezza, di cui all' art. 131, comma 3 del D.Lgs 163/2006 stimati in **euro 271,16** (duecentosettantuno/16) somma non soggetta a ribasso d' asta, i costi effettivi del servizio, le spese generali, l'utile d'impresa ed ogni altro onere necessario e connesso alla normale esecuzione del servizio.

Art. 3 PROPRIETA' DEI RIFIUTI

I rifiuti ed i materiali derivati, provenienti dai servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di appalto, sono di esclusiva proprietà della stazione appaltante.

Il Committente si impegna a rilasciare a favore dell'aggiudicatario l'atto di delega necessario per convenzionarsi con i Consorzi di filiera e ad incamerare il corrispettivo di cui agli accordi ANCI-CONAI per la raccolta nonché per le eventuali prestazioni aggiuntive.

Art. 4 CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto servizio pubblico essenziale ed obbligatorio e, pertanto, costituisce attività di pubblico interesse a norma dell'art. ai sensi dell'art. 1 della Legge 146/90 e dell'art. 177 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

In situazioni contingibili e/o urgenti il Comune di Pomarance, potrà procedere ed operare tramite "ordine di servizio" obbligatorio e coattivo. In questi casi l'Appaltatore è tenuto ad adempiere, salvo rivalsa esclusivamente economica, riconoscendo fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena e legittima autorità dell'Amministrazione, stazione appaltante, con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed azione.

I servizi in appalto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di inadempienza imputabile all'Appaltatore, il Comune potrà procedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 16 del Capitolato.

Qualora l'abbandono o la sospensione, totale o parziale dei servizi in appalto sia ingiustificata, la Stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dal del presente Capitolato.

Art. 5 DURATA DELL' APPALTO E RINNOVO

Il servizio avrà durata di 1 (uno) anno dalla stipula del contratto o dall' inizio del servizio se antecedente.

L'Appaltatore si obbliga, previa semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, ad attivare il servizio entro il termine di cui all'art. 11, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 e smi.

Alla scadenza del presente appalto, ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 57 – punto 2, lett. c), di detto decreto, qualora la procedura per addivenire alla stipula del nuovo contratto d'appalto non fosse ancora conclusa, ovvero la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione dei servizi appaltati, l'Appaltatore si impegna a proseguire la gestione di tutti i servizi del presente capitolato, alle stesse condizioni economico-gestionali, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

E' vietato il rinnovo tacito.

Circa le fasi della procedura di affidamento dell'appalto si applicano le norme dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 e smi, tenendo conto che si tratta di un servizio pubblico essenziale.

Si specifica inoltre che, con riferimento agli artt. 200, 201 e 202 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente appalto si interromperà automaticamente qualora, a seguito di diversa decisione o affidamento del servizio di raccolta rifiuti da parte dell'A.T.O. o della relativa Autorità d'Ambito, questa ultima procederà all'indizione ed all'aggiudicazione della prevista gara per l'affidamento del *servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani* dell'intero ATO ad un nuovo *gestore del servizio integrato dei rifiuti*, al quale, peraltro, tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore potranno cedere contestualmente il

rispettivo ramo d'azienda (art. 202 comma 6). Ciò risulta confermato anche all'art. 204 comma 1 del medesimo D.Lgs, ove è precisato che *"i soggetti che esercitano il servizio ... alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'ambito"*.

L'offerta per la presente gara di appalto, mentre vincola l'impresa al momento della sottoscrizione della stessa, diviene vincolante per l'Amministrazione solo dopo l'aggiudicazione definitiva, effettuata con Determinazione del competente Direttore del Settore.

Art.6 AUTORIZZAZIONI E REQUISITI PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio verrà aggiudicato alla Ditta in possesso dei suddetti requisiti :

- Iscrizione all' Albo nazionale Gestori ambientali CAT 1 lett E) e per il trasporto in conto terzi, solo se il trasportatore non è anche proprietario dell'impianto di recupero e/o smaltimento, del rifiuto con Cod. CER 150106,
- iscritta nel registro delle imprese ed in regola con la normativa per l'esercizio dell'attività, in regola con la disciplina per il diritto al lavoro dei disabili e per la quale non operi alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art.7 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nel noleggio di n. **51 campane** e loro svuotamento, noleggio e contestuale carico, trasporto e scarico di 2 container scarrabili dal centro di raccolta posto nella Z.I. in loc. S. Stefano a Pomarance a piattaforma autorizzata al recupero individuata dalla Ditta, comprese tutte le operazioni di pesatura dei rifiuti.

Noleggio e svuotamento di n. 2 containers scarrabili a cielo aperto con capienza minima di mc. 38 marchiato CEE, conforme alle norme di cui al Dlgs 81/08 e del Codice della Strada da posizionare presso il Centro di Raccolta comunale posto nella Zona Industriale S. Stefano a Pomarance, compreso trasporto e recupero dei rifiuti presso impianto autorizzato individuato dalla Ditta.

Noleggio e svuotamento di n. 51 contenitori stradali di colore verde o blu con capienza minima di 3 mc da posizionare su tutto il territorio comunale, escluso il centro abitato di Pomarance, secondo l'elenco allegato al presente capitolato (All. "P") che potranno subire variazioni prima dell'inizio del servizio a discrezione dell'Ufficio Ambiente, compreso trasporto e recupero dei rifiuti presso impianto autorizzato individuato dalla Ditta.

La **frequenza stimata** per il servizio di svuotamento dei **contenitori stradali** è ogni **15** (quindici) **giorni**; resta fermo il fatto che la frequenza di svuotamento dovrà rispettare i tempi massimi previsti dalla normativa di riferimento per il deposito temporaneo di tale tipologia di rifiuti; comunque dovrà essere garantito il servizio entro e non oltre 36 ore dalla "chiamata", che dovrà avvenire tramite Fax, email e/o telefonata dell'Ufficio Ambiente.

La **frequenza stimata** per il servizio di **svuotamento dei 2 container scarrabili** posti presso il C.d.R. di Pomarance è **una volta a settimana** (venerdì o lunedì); resta fermo il fatto che la frequenza di svuotamento dovrà rispettare i tempi massimi previsti dalla

normativa di riferimento per il deposito temporaneo di tale tipologia di rifiuti; comunque dovrà essere garantito il servizio entro e non oltre 36 ore dalla "chiamata", che dovrà avvenire tramite Fax, email e/o telefonata dell'Ufficio Ambiente.

La frequenza dello svuotamento potrà essere modificata dopo l'avvio del servizio in quanto sarà possibile verificare in itinere la tempistica esatta.

Per motivi di igiene e sanità pubblica la Ditta al momento del ritiro di ogni container scarrabile pieno dovrà esserne lasciato di contro uno vuoto, con caratteristiche e dimensioni identiche a quelli ritirati.

Sarà cura della Ditta fornire tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa ed in particolare la 4° copia del Formulario di identificazione del rifiuto attestante l'avvenuto conferimento. La Ditta dovrà altresì fornire mensilmente un resoconto dei quantitativi conferiti presso l'impianto.

Dovrà essere effettuata altresì la manutenzione e/o la sostituzione ed il lavaggio del container scarrabili e delle campane se eventualmente rotto/e e/o ammalorato/e, anche dietro richiesta dell'Ufficio Ambiente e comunque dovrà essere garantito minimo 1 lavaggio annuale.

Il servizio dovrà essere svolto con continuità, regolarità e completezza; non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore.

In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, la "Ditta" si impegna ad adottare con tempestività le misure necessarie a ristabilirne le condizioni normali.

Il Comune ha la facoltà di controllare attraverso un addetto le modalità di espletamento del servizio.

Resta inteso che l'azione del personale incaricato della sorveglianza delle operazioni è unicamente preordinata all'accertamento dell'adempimento della Ditta delle disposizioni di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo la Ditta stessa dalle responsabilità che possono derivarle allorché vengano riscontrati inconvenienti.

Art. 8 GARANZIE CONTRATTO E CAUZIONI

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nella lettera di invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Dlgs163/2006 e smi, qualora l'offerente risultasse affidatario.

A seguito dell'espletamento della gara l'Amministrazione comunicherà tempestivamente all'aggiudicatario l'esito della stessa.

Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra la Ditta dovrà produrre:

- Copia dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali per la CAT. 1 lett. e) e per il trasporto dei rifiuti in conto terzi, solo se il trasportatore non è anche proprietario dell'impianto di recupero e/o smaltimento, per la tipologia di rifiuto da conferire (Cod. CER 150106).
- Copia dell'autorizzazione e/o dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali dell'impianto di recupero presso il quale la Ditta intende conferire i rifiuti.

A seguito dell'esito positivo della verifica di quanto dichiarato in sede di gara e della documentazione prodotta, con Determinazione del Direttore del Settore competente, si provvederà. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base ad aggiudicare definitivamente l'appalto e a darne tempestiva comunicazione all'aggiudicatario.

Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, definitiva l'appaltatore dovrà produrre prima della stipula del contratto e a garanzia degli obblighi derivanti nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. le seguenti garanzie e coperture assicurative:

- Fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 75, c.7 del DLgs163/12 e s.m.i.
La suddetta cauzione, costituita al fine di garantire la perfetta ed integrale esecuzione del contratto, cessa di avere effetto alla data di scadenza del contratto stesso. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
- Polizze assicurative così come specificato all'art.26 del presente Capitolato.
- Elenco di tutti i mezzi, utilizzati per l'espletamento del servizio, con le relative targhe e copia di ogni contratto di assicurazione.

L'affidamento del servizio sarà regolato ai sensi del vigente regolamento comunale per le spese in economia (lavori, servizi e forniture).

L'appaltatore è tenuto, ai sensi del DLgs 53/10, a presentarsi alla stipula del contratto trascorsi 35 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Il presente capitolato formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

Art .9 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e pertinenti al contratto, le imposte e le tasse relative nessuna esclusa ed eccettuata saranno a carico dell' Appaltatore senza diritto di rivalsa.

Art .10 DOMICILIO

L'appaltatore all'atto della stipula del contratto dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.

ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALITÀ'

L'Amministrazione Comunale procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato, con particolare riguardo alla qualità del servizio, al rispetto della tempistica prevista, alla corretta assunzione del personale impiegato.

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato nei tempi contrattuali o non sia conforme a quanto previsto nel presente Capitolato il Committente applicherà all'Appaltatore una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione del servizio o per ciascuna non conformità riscontrata.

In caso di inadempienza od inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre a quanto riportato sopra ha l'obbligo di ovviare nel termine intimato all'infrazione contestata, pena l'esecuzione d'ufficio a spese della stessa.

Le infrazioni anzidette saranno accertate e tempestivamente comunicate alla Ditta Aggiudicataria, la quale dovrà, entro 7 (sette) giorni, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, sarà applicata dal Responsabile del Servizio, la penalità come sopra determinata.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni.

L'applicazione della penalità o della trattenuta come sopra descritto non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei confronti della Ditta Aggiudicataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la Ditta rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione della penalità sopradescritta, qualora la Ditta Aggiudicataria non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile del Servizio, questo, a spese della Ditta stessa e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza.

Resta, inoltre, facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto nel caso del ripetersi di 3 delle inadempienze, come disposto dall'art. 15 del presente Capitolato.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere il risarcimento per i maggiori danni.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che ha assunto con la stipulazione del contratto.

ART. 12 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

La liquidazione del servizio effettuato avverrà sulla base di fatture emesse dall'impresa esecutrice, applicando il prezzo offerto a svuotamento, noleggio, carico, trasporto e conferimento di n.2 container scarrabili ed il prezzo offerto a contenitore stradale a svuotamento.

Inoltre resta inteso che:

- il multimateriale raccolto potrà essere sottoposto ad analisi merceologiche a campione da parte della ditta esecutrice del servizio, in contraddittorio con la stazione appaltante al fine di determinare la percentuale di frazione estranea presente;
- viene stabilita la percentuale del 10% di frazione estranea quale soglia di tolleranza massima entro la quale verrà considerata nel prezzo di lavorazione;
- la ditta avrà la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante il normale orario di lavoro, la conformità di ciascun carico in ingresso presso il proprio impianto, sia visivamente che mediante specifiche analisi, sempre in contraddittorio con la committenza. Al termine di ogni verifica, verrà redatto apposito verbale di riscontro. Qualora le analisi interne evidenziassero il superamento della soglia di tolleranza di cui al comma precedente, verranno indette analisi aggiuntive sempre in contraddittorio con la committenza. Tali analisi quantitative saranno effettuate esclusivamente presso lo stabilimento della Ditta con prelievo del campione in ingresso.

La ditta dovrà invitare la committenza a presenziare alle analisi comunicando il giorno e ora dell'analisi. Al termine delle analisi copia del verbale di verifica sarà consegnato a mano al Committente o suo delegato presente.

In caso di non conformità del materiale alla specifica merceologica di cui al primo comma, sarà addebitata a titolo di penale una maggiorazione della tariffa del servizio nel modo seguente:

In caso di frazione estranea compresa tra il 10% e il 20% si applicherà una penale di €/ton 6,50 sull'intero flusso di multimateriale conferito nel mese corrispondente alla verifica delle analisi.

In caso di frazione estranea superiore al 20% si applicherà una penale di €/ton. 30,00 sull'intero flusso di multimateriale conferito nel mese corrispondente alla verifica delle analisi.

Le parti avranno la facoltà di richiedere ulteriori analisi da espletare nel corso dello stesso mese, fino ad un massimo di tre, i cui esiti faranno media per la determinazione della percentuale d'impurità presente nel materiale e quindi per l'eventuale applicazione della penale..

Al fine di garantire le qualità dei materiali conferiti e gli obiettivi di riciclo, il committente si impegna a mettere in atto tutte le azioni per ridurre le frazioni estranee presenti.

Il materiale raccolto dovrà avere il 20% massimo di presenza di "tracciati" nonché una percentuale massima estranea nei limiti degli Accordi Anci-Conai 2014-2019.

Qualora analisi effettuate dai consorzi di filiera sul materiale in ingresso conferito dal Comune di Pomarance, rilevino il mancato rispetto dei limiti di cui al comma precedente, Il Committente si impegna a riconoscere gli oneri economici derivanti dal ridotto/mancato riconoscimento dei contributi CONAI da parte dei Consorzi di Filiera.

La Ditta si impegna altresì a comunicare a fine anno, a seguito di formale richiesta dell'Amministrazione, la somma del contributo ricevuta da parte dei consorzi di filiera per i materiali conferiti dal Comune di Pomarance, divisi per tipologia."

Le fatture dovranno contenere idonea codifica che consentirà all'Amministrazione la verifica dei quantitativi raccolti con la 4° copia F.I.R..

Tali fatture sono ammesse a pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data del loro ricevimento da parte del Comune, previa verifica della regolare esecuzione del servizio. Eventuali contestazioni interrompono tali termini. Per eventuali ritardi di pagamento, saranno applicati gli interessi moratori ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato previa esibizione da parte della Ditta della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori (DURC).

Con il canone d'appalto, l'Appaltatore si intende compensato, da parte dell'Amministrazione, di qualsiasi spesa inerente e conseguente all'esecuzione dei servizi in appalto, senza alcun diritto a nuovi o a maggiori compensi.

L'ultima fattura sarà ammessa a pagamento con provvedimento di saldo e svincolo della cauzione.

L'Amministrazione potrà non pagare quei servizi che, da indagini e ricerche effettuate dalla stessa Amministrazione e formalmente contestati, risulteranno non eseguiti dalla ditta.

ART. 13 - INVARIABILITÀ DEL CANONE E REVISIONE

Il prezzo di aggiudicazione del servizio oggetto del presente appalto è fisso per 1 (uno) anno di servizio.

In caso di rinnovo il prezzo di aggiudicazione sarà oggetto di revisione prevista dall'art.115 del D.Lgs. n°163/2006.

In assenza o indisponibilità dei dati di riferimento occorrenti per compiere la revisione di cui al l'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, la revisione sarà operata sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT.

L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione del canone.

L'aggiornamento dovrà essere oggetto di liquidazione a partire dalla fatturazione del servizio relativo al mese in cui viene comunicato all'appaltatore l'esito dell'istruttoria

ART. 14 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010, l'appaltatore, dovrà utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane S.p.A, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante all'Amministrazione Comunale entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; nello strumento utilizzato dovrà essere riportato il codice identificativo gara (CIG) richiesti dalla stazione appaltante dall'Amministrazione Comunale e comunicati, dalla stessa, all'appaltatore alla Ditta.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a €1.000,00 relative all'appalto aggiudicato, possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale può chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto per comprovata inadempienza da parte dell'Appaltatore e qualora si verificano fatti che, a giudizio del committente stessa, rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- a. mancato avvio dell'esecuzione del servizio entro cinque giorni dal termine previsto dall'art. 5 del presente Capitolato;
- b. mancata ripresa del servizio, a seguito di interruzione, entro il termine fissato dall'Amministrazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- c. gravi irregolarità o deficienze riscontrate nell'esecuzione dei servizi in appalto che abbiano arrecato o possano arrecare danno al committente;
- d. abituale inadempienza, deficienza o negligenza nello svolgimento dei servizi, nel caso del ripetersi di 3 inadempienze che compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso;
- e. decadenza o revoca dell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali;
- f. perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per il mantenimento dell'iscrizione suddetta o mancato rinnovo della stessa;
- g. accertata inadempienza verso il personale o gli Istituti previdenziali e assistenziali;
- h. cessione totale o parziale del contratto;
- i. subappalto in violazione di quanto disposto dall'art. 17 del presente Capitolato;
- j. il mancato mantenimento della garanzia fideiussoria per tutto il periodo di vigenza dell'appalto;
- k. l'aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- l. a seguito dell'avvenuta istituzione e avvio dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità D'Ambito prevista al Dlgs 152/06 e smi.

Per le ipotesi di cui sopra, la risoluzione del contratto opera di diritto non appena l'Amministrazione dichiara all'Appaltatore che intende valersi della clausola risolutiva.

Costituiscono gravi inadempienze delle obbligazioni contrattuali le seguenti ipotesi:

- a. L'Appaltatore non adempie esattamente alle obbligazioni assunte;
- b. L'Appaltatore non si conforma, entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, all'intimazione di porre rimedio a negligenze o a inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'appalto;
- c. L'Appaltatore rifiuta o trascura di eseguire gli "ordini di servizio" impartiti dall'Amministrazione Comunale;

Per le ipotesi di cui sopra, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, l'Amministrazione Comunale può intimare, per iscritto, all'Appaltatore di adempiere, entro quindici giorni,

alle obbligazioni; trascorso tale termine, senza che l'aggiudicatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intende senz'altro risolto.

La risoluzione del contratto è disposta dall'Amministrazione Comunale mediante apposito provvedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale:

- a. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e conseguenti e di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese sostenute a causa della risoluzione stessa;
- b. incamera la garanzia fideiussoria, senza pregiudizio dell'azione per il risarcimento dei maggiori danni e per il rimborso di maggiori spese;

Eventuali mancate contestazioni o atti di tolleranza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore, non possono essere intesi come rinuncia dell'Amministrazione Comunale ad avvalersi della clausola risolutiva di cui al presente articolo.

Ogni comunicazione della Stazione appaltante, attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata alla sede legale dell'Appaltatore il quale avrà la facoltà di esperire le eventuali azioni a tutela dei propri diritti.

ART. 16 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Nel caso di mancata ottemperanza dell'Appaltatore ai propri obblighi, il Committente procede a formale contestazione, chiedendo l'adempimento entro il termine intimato.

Ove l'aggiudicatario, ricevuta la contestazione, non adempia, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio delle attività necessarie per il regolare andamento dell'appalto. In tal caso, il committente si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti, sull'Appaltatore. Il recupero delle somme avviene con trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito dell'Amministrazione comunale.

E' fatto salvo il diritto di escutere la garanzia definitiva.

Sono fatte salve le azioni legali esperibili da parte dell'Amministrazione comunale per il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 17 SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa autorizzazione della Stazione appaltante.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto fuori dei casi previsti dall'art. 116 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i o da altre norme di legge in materia di contratti pubblici.

L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal contratto è subordinata al rispetto di quanto indicato all'art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi.

Art. 19 MEZZI ED ATTREZZATURE

L'Appaltatore deve disporre, all'inizio del contratto dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio stesso.

Tutti i mezzi e le attrezzature varie dovranno essere mantenuti, a cura dell'Appaltatore, in perfetto stato di efficienza.

Le attrezzature e gli automezzi occorrenti dovranno:

- possedere le caratteristiche tecniche ed igieniche necessarie. Gli automezzi dovranno, inoltre, avere i necessari titoli autorizzativi, in materia di trasporto, per l'espletamento del servizio;
- rispettare le normative tecniche generali vigenti.

I mezzi e le attrezzature dovranno essere in perfetto stato di efficienza e di decoro atti a garantire l'effettuazione del servizio, mediante le necessarie manutenzioni, con dotazione di mezzi di riserva.

L'affidatario si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno mensile; tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose, nonché all'inquinamento acustico, in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.

Art. 20 COOPERAZIONE

E' fatto obbligo al personale dipendente dell'appaltatore di segnalare al competente ufficio comunale quelle circostanze e fatti che rilevati nell'espletamento del loro compito, possano impedire il regolare espletamento del servizio.

E' fatto obbligo di denunciare immediatamente agli Uffici competenti qualsiasi irregolarità coadiuvando l'opera della Polizia Municipale stessa ed offrendo tutte le indicazioni possibili per la individuazione del contravventore.

ART. 21 RISERVE E CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Ditta e l'Ente appaltante l'Amministrazione Comunale, relativamente all'esecuzione del contratto, dopo l'esperimento di un tentativo di conciliazione tra i rappresentanti delle parti, sarà adita l'autorità giudiziaria.

A tal fine la Ditta dichiara di eleggere domicilio in Pomarance e di scegliere il Foro di Pisa ai fini della competenza territoriale del giudice.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Informativa), i dati personali forniti saranno raccolti e conservati presso il Settore Gestione del Territorio, sito in Pomarance, Via Roncalli, 38, nella responsabilità del Direttore del Settore – Dott.ssa Roberta Costagli e successivamente presso l'archivio sito in Pomarance, P.zza S. Anna n° 1. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 18, 23 e 24, e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 23 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IN SERVIZIO

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle Norme ed obblighi in materia di tutela dei lavoratori.

Per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti collettivi di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza, l'igiene, la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore, in ottemperanza a quanto prescritto nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro, è obbligato a fornire ai dipendenti, oltre all'abbigliamento adeguato e ai D.P.I., i tesserini di riconoscimento, muniti di fotografia, da indossare durante lo del servizio (Art. 6 della Legge 3 agosto 2007, n. 123: tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici).

L'Appaltatore è tenuto ad assicurarsi che i D.P.I., i tesserini identificativi e l'abbigliamento siano indossati e, correttamente utilizzati, e per quanto riguarda i tesserini esposti in modo visibile.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a fornire al proprio personale idonea formazione onde garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche connesse al servizio che viene affidato.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale in servizio – specificando le relative qualifiche e le mansioni svolte – e curerà di comunicare, entro 15 giorni dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni di consistenza (eccetto quelle dovute a malattia temporanea o ferie).

Il Comune si riserva la facoltà di esigere ed ottenere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore che risulti incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza e riservatezza o che non rispetti le norme, procedure, regolamenti, ordini di servizio ecc..

Il personale dell'Impresa Appaltatrice deve mantenere un corretto comportamento verso gli utenti e le Autorità ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità comunale in materia di igiene e sanità, oltre agli ordini impartiti dall'Appaltatore stesso e dall' ufficio Ambiente..

Di norma durante il servizio non deve accedere con i mezzi all'interno delle proprietà private, fatti salvi i casi preventivamente concordati congiuntamente tra il Comune, le proprietà private e l'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a mantenere estranea la stazione appaltante da ogni controversia che dovesse insorgere tra l'impresa ed il personale impiegato nel servizio.

Art. 24 SCIOPERO

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la ditta appaltatrice deve attenersi alle norme vigenti in materia di sciopero nei pubblici servizi essenziali ed

assicurarne la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati secondo le modalità previste dalla L.146/90 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" e dagli accordi collettivi comunque vigenti nel corso dell'appalto.

Art. 25 ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE

La Stazione appaltante si impegna nei confronti dell'Impresa a consentirgli l'accesso ai dati eventualmente già disponibili e necessari per l'esecuzione del servizio, oltre a quelli già allegati al presente capitolato.

La Stazione appaltante, in ottemperanza a quanto espressamente previsto e prescritto dall'art. 26 comma 3 del D. Legisl. n. 81/2008, prima della stipula del contratto, provvederà a consegnare all'Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) che l'Appaltatore deve, così come espressamente previsto dal comma 3-ter del sopraccitato articolo, integrare riferendolo ai rischi specifici connessi alla propria organizzazione aziendale.

Art. 26 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità civile per autoveicoli e ciclomotori per ciascun mezzo, in servizio, che dovranno essere specificatamente estese a tutte le attività di trasporto, carico, scarico dei rifiuti previste nel Capitolato, in misura non inferiore ai massimali minimi di legge.

Per tali eventualità l'Appaltatore che risulterà aggiudicatario dovrà stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:

- a. **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** la polizza dovrà riportare esplicitamente l'efficacia delle garanzie prestate per la specifica tipologia di servizio oggetto del presente appalto, prevedendo il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'Appaltatore sia chiamato a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 per ogni singolo sinistro;
- b. **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO:** la polizza dovrà riportare esplicitamente l'efficacia delle garanzie prestate per la specifica tipologia di servizio oggetto del presente appalto, prevedendo il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'Appaltatore, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a euro 2.000.000,00 per ciascun prestatore di lavoro;

L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività relativa ai Servizi nel rispetto di tutte le leggi e le normative locali e nazionali vigenti in materia di sicurezza.

La stazione appaltante renderà edotto l'Appaltatore sulle eventuali variazioni di rischio che dovessero insorgere per modifica degli impianti o delle condizioni di esercizio che siano effettuate dalla stazione appaltante in forza di disposizioni cogenti di legge.

L'impresa in particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, avendo riferimento alla natura e ai contenuti dei servizi in questione.

L'Impresa dovrà fornire al Comune :

- a) il Piano di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute;
- b) il Piano delle misure di sicurezza;
- c) il nominativo del responsabile tecnico;
- d) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- e) nonché tutte le informazioni e documentazioni relative alla piena osservanza della normativa vigente sulla sicurezza ed igiene sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre tenere conto delle prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. che si allega al presente documento (ALL" F").

L'ISTRUTTORE TECNICO
Fto Geom. Cabiria Pineschi

**IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO**
Fto Arch. Roberta Costagli